

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

- NAPOLI –

Ricorre la Prof.ssa **RUSSO Marika** (Maddaloni, 27.01.1992 – c.f. rss mrk 92a67 e791p), rappresentata e difesa, giusta procura speciale conferita in atti e da intendersi unita al presente ricorso per formarne parte integrante, dagli Avv.ti Eduardo Romano (c.f. RMN DRD 75A17 B963A; pec: eduardo.romano@avvocatismcv.com; comunicazioni al telefax 081-18378179) ed Alessandro Romano (c.f. RMN LSN 78R23 F839K), con i quali elettivamente domicilia in sede digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata eduardo.romano@avvocatismcv.com, **per l'annullamento, previa adozione di idonee misure di tutela cautelare, di: a)** Disposizione Dirigenziale prot. n. U.0018796 del 06.11.2024, a firma del Dirigente p.t. dell'Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dott.ssa L. Franzese, in forza della quale è stata revocata la sua nomina quale vincitrice del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26.10.2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06.12.2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado in Regione Campania e, quindi, risolto altresì il suo contratto di lavoro a tempo indeterminato; **b)** tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque pregiudizievoli per la ricorrente e pur quando ad essa sconosciuti, con riserva espressa di motivi aggiunti, tra i quali : **b.1)** la graduatoria del concorso sub a) approvata in data 28.10.2024 per la Regione Campania ed in rettifica di quella previgente del 06.09.2024, a mezzo Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. U.0067554 del 28.10.2024, nella parte

in cui non contempla (più) la ricorrente tra i concorrenti vincitori per la classe di concorso A022 “Italiano, Storia e Geografia” nella scuola secondaria di I grado; **b.2)** la graduatoria del concorso sub a) riapprovata in data 31.10.2024 per la Regione Campania ed in rettifica di quella previgente del 28.10.2024, a mezzo Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. U.0068792 del 31.10.2024, anch’essa nella parte in cui non contempla (più) la ricorrente tra i concorrenti vincitori per la classe di concorso A022 “Italiano, Storia e Geografia” nella scuola secondaria di I grado; **b.3)** la graduatoria del concorso sub a) ancora una volta riapprovata in data 05.11.2024 per la Regione Campania ed in rettifica di quella previgente del 31.10.2024, a mezzo Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. U.0069623 del 05.11.2024, nella parte in cui non contempla (più) la ricorrente tra i concorrenti vincitori per la classe di concorso A022 “Italiano, Storia e Geografia” nella scuola secondaria di I grado; **b.4)** i Verbali, ad oggi non noti, della Commissione di concorso nella parte in cui in epoca successiva al 06.09.2024 hanno escluso dai nominativi dei candidati vincitori del concorso sub a) la ricorrente, concorrendo alla formulazione, errata, delle graduatorie di merito di cui ai punti b.1), b.2) e b.3) che precedono; **b.5)** se e per quanto occorra, il Decreto Ministeriale 26.10.2023, n. 205, recante “*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73*”, nella parte in cui abbia consentito e/o legittimato per il territorio amministrativo della Regione Campania il superamento dei limiti numerici di posto destinati alle categorie di riservisti oltre quello (50%) sancito dall’art. 5, comma 1, del D.P.R. 09.05.1994, n.

487; **b.6)** il Decreto Dipartimentale 06.12.2023, n. 2575, a firma del Direttore Generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ad oggetto “*Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205*”, nella parte in cui abbia consentito e/o legittimato per il territorio amministrativo della Regione Campania il superamento dei limiti numerici di posto destinati alle categorie di riservisti oltre quello (50%) sancito dall’art. 5, comma 1, del D.P.R. 09.05.1994, n. 487; **b.7)** il Decreto Dipartimentale 17.01.2024, n. 78, a firma del Direttore Generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ad oggetto “*Concorso per titoli ed esami per accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno - Rideterminazione del contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale*”, nella parte in cui abbia consentito e/o legittimato per il territorio amministrativo della Regione Campania il superamento dei limiti numerici di posto destinati alle categorie di riservisti oltre quello (50%) sancito dall’art. 5, comma 1, del D.P.R. 09.05.1994, n. 487.

F A T T O

La ricorrente, docente di Italiano, Storia e Geografia (classe di insegnamento A022), ha partecipato, quale candidata, al concorso per titoli ed esami per il personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno nell’ambito della Regione Campania, indetto a seguito di Decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023, per la classe di concorso (A022 - Italiano, Storia, Geografia) nella

scuola secondaria di primo grado.

Sostenute le prove contemplate dalla procedura concorsuale, la stessa veniva all'esito inserita nella graduatoria finale di merito con il punteggio complessivo (derivante dalla sommatoria di quello conseguito per la prova scritta e per quella successiva orale) di 209,00 punti, al posto n. 393 (rif. I graduatoria del 06.09.2024, approvata e pubblicata dall'U.S.R. per la Campania).

Atteso che il concorso *de quo* era stato bandito per la classe di concorso A022 in Regione Campania per complessivi 548 (cinquecentoquarantotto) posti, a seguito della rideterminazione in ampliamento (dagli iniziali n. 397 posti) del contingente di cui al Decreto Dipartimentale n. 78 del 17.01.2024, la candidata odierna ricorrente veniva individuata tra le vincitrici e procedeva, nei giorni seguenti la nomina, alla sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, con assegnazione di sede e funzioni presso la Scuola Secondaria di I grado "Torricelli" di Casandrino (NA).

L'interessata, quindi, dava corso al suo incarico di docente presso il ridetto Istituto per quasi due mesi, allorquando, improvvisamente, le veniva notificato a cura della istituzione scolastica di appartenenza la Disposizione Dirigenziale prot. n. U.0018796 del 06.11.2024, a firma del Dirigente p.t. dell'Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dott.ssa L. Franzese, in forza della quale veniva revocata la sua nomina quale vincitrice del concorso e sciolto il suo contratto di lavoro.

La D.D. dianzi detta motivava il travolgimento della nomina della Prof.ssa Russo, e come detto la conseguente risoluzione del suo rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'Amministrazione Scolastica quale docente, sulla

scorta delle “rettifiche apportate con i decreti direttoriali, prot. n. 67554 del 28.10.2024 e prot. n. 68792 del 31.10.2024, alla graduatoria di merito pubblicata con decreto prot. n. 53685 del 06.09.2024, del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss. mm., per la classe di concorso A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania;” e ciò in forza del “decreto prot. n. 69623 del 05.11.2024, con il quale, a seguito delle rinunce all’immissione in ruolo pervenute, si è proceduto all’integrazione e ripubblicazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss. mm., per la classe di concorso A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania”.

Ciò, a dire dell’Amministrazione Scolastica procedente, aveva determinato che “nella graduatoria da ultimo citata i docenti sopraelencati non rientrano più tra i vincitori, e, pertanto, non si collocano più in posizione utile all’immissione in ruolo per l’a.s. 2024/2025”.

Di qui la revoca della nomina, tra gli altri docenti contemplati dalla ridetta Disposizione Dirigenziale, anche della Prof.ssa Marika Russo ed il suo conseguente licenziamento ed estromissione dai ruoli del personale docente per le discipline di “Italiano, Storia e Geografia”.

I provvedimenti impugnati in epigrafe, nella parte in cui hanno determinato come detto la revoca della nomina in pregiudizio della ricorrente e la risoluzione del suo contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono illegittimi, e meritano di essere caducati, previa concessione di idonee misure di tutela cautelare, in forza dei seguenti

M O T I V I

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA, BANDO ED ALLEGATI, DEL CONCORSO NONCHE’ DELL’ART. 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09.05.1994, N. 487 - ECCESSO DI

POTERE – SVIAMENTO – ILLOGICITA’ MANIFESTA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE.

I - Come esposto nella narrativa in fatto la ricorrente si è ritrovata, *ex abrupto*, privata della nomina quale vincitrice del concorso e, con essa, licenziata a cagione della risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato già sottoscritto, in forza delle “rettifiche” apportate dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, asseritamente derivanti “... *a seguito delle rinunce all’immissione in ruolo pervenute*” che avrebbero condotto l’Amministrazione Scolastica “*all’integrazione e ripubblicazione della graduatoria di merito del concorso*” (così testualmente la Disposizione Dirigenziale del 06.11.2024 che ha scatenato il licenziamento della ricorrente).

Ben si comprende, in via a dir poco intuitiva, che se la ragione fondante delle disposte rettifiche, più d’una come si dirà *infra*, fosse davvero da ricercarsi nelle rinunzie pervenute all’U.S.R. da parte di candidati vincitori giammai si sarebbe potuti addivenire alla estromissione dalla graduatoria dei vincitori (e dalla immissione nel ruolo dei docenti) della ricorrente Prof.ssa Russo, atteso che dette rinunzie al più avrebbero determinato l’inserimento di novelli candidati quali vincitori (inizialmente non in posizione utile) in luogo e vece dei rinunciatari, ma non di certo in pregiudizio di coloro che, come la ricorrente, già risultavano *ab initio* ritualmente ricompresi nell’elenco dei vincitori.

La verità, per contro, è tutt’altra e risiede in una illegittima ricomposizione estesa e penetrante della graduatoria di merito finale, rivisitata per ben tre volte dall’Amministrazione, che ha condotto al reclutamento di un vero e proprio “battaglione” di riservisti (*rectius* di aventi titolo alle riserve) in danno, tra gli altri,

anche della Prof.ssa Marika Russo, illegittimamente estromessa/revocata, come ora si chiarirà.

E' noto, infatti, al Tribunale adito, che se ne sta occupando già copiosamente in plurime fattispecie, che il concorso cui ha preso parte anche la ricorrente era stato bandito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito su base regionale e per singole classi di concorso.

Per quanto qui interessa, il contingente destinato al territorio della Regione Campania per le discipline di "Italiano, Storia, Geografia" (classe di concorso A022) era stato individuato in 548 unità (a seguito di ampliamento di cui al Decreto Dipartimentale n. 78 del 17.01.2024 rispetto alle iniziali 397 unità) e per dette unità erano state in linea generale previste alcune quote di riserva, in formale applicazione di precipe disposizioni di legge, così individuate: Legge n. 68/1999, per l'avviamento al lavoro dei soggetti disabili, Decreto Legislativo n. 66/2010 a vantaggio dei volontari nelle FF.AA. e Decreto Legge n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.

Più precisamente, invero, alla luce di quanto emerge dall'Allegato A "Percentuali riservisti" al D.D. n. 2575 del 06.12.2023, allegato rimasto immutato anche dopo l'ampliamento derivante dal D.D. n. 78/2024, nell'ambito del contingente generale di 548 unità da reclutare (per l'A022) in Regione Campania era stata prevista la sola aliquota pari al 3,35% collegata alla Legge n. 68/1999, poiché la percentuale di riservisti ex D.Lgs. n. 66/2010 era ivi indicata pari allo 0,00% e quella per i volontari del servizio civile universale (D.L. n. 44/2023) non risultava neppure menzionata.

Pertanto, alla ridetta aliquota del 3,35% *ex lege* n. 68/1999 (per complessivi n. 18 posti

– 548 x 0,0335) si aggiungeva la (sola ed) ulteriore riserva di complessivi 164 posti di cui all'art. 59, comma 10 bis, del D.L. n. 73/2021 (cfr. nuovo Allegato 1 al D.D. n. 78/2024), ovvero nel limite massimo del 30% ($548 \times 0,30 = 164,40$, arrotondato per difetto a 164 unità).

Stando a quanto derivante, quindi, dagli Allegati A ed 1 integrativi del Bando di concorso, i riservisti totali non avrebbero potuto (*rectius* dovuto) superare il numero massimo di 182 unità (18 + 164, per quanto ora detto).

L'Amministrazione, invece, in occasione delle c.d. "rettifiche" della graduatoria iniziale del 06.09.2024 e delle ripubblicazioni che ne sono seguite tra fine Ottobre ed i principi di Novembre 2024 ha del tutto obliterato detti limiti, travalicandoli in maniera talmente massiccia (ed ingiustificata, quanto illogica) da travolgere la nomina, tra gli altri, anche della ricorrente, che, inizialmente collocata in posizione n. 396 con punti 209,00, si è ritrovata del tutto estromessa e scavalcata da un massa di riservisti, circa 130 rispetto a quelli computabili per i posti effettivi, tutti con punteggi variabili tra i 190,50 ed i 159,25, comunque inferiori al suo.

E così sia nella graduatoria approvata e ripubblicata in data 28.10.2024 con Decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. Campania prot. n. U.0067554, come anche in quella del 31.10.2024, di cui al Decreto del Direttore Generale U.S.R. Campania prot. n. U.0068792 del 31.10.2024, ed ancora in quella ultima (la quarta in generale) del 05.11.2024, approvata e ripubblicata sulla scorta del Decreto del Direttore Generale U.S.R. Campania prot. n. U.0069623 del 05.11.2024.

In tutti e tre i casi, infatti, l'U.S.R. precedente ha travalicato il numero massimo di riservisti, pari come detto a 182 complessivamente, da poter legittimamente immettere in ruolo e ciò in danno, evidente, della ricorrente che è stata espulsa dalla graduatoria

di merito in quanto in posizione, secondo l'Amministrazione, non più utile alla nomina.

Più precisamente, analizzando le dette tre graduatorie, pur spoglie e prive di ulteriori specificazioni utili in ordine ad aliquote e causali delle riserve attribuite, si ricava agevolmente quanto segue :

- 1) Nella prima del 28.10.2024 su di un contingente di 548 posti risultano individuati quali vincitori ben 311 candidati riservisti (pari al 56,75% del totale), così disposti : 28 in prima pagina, 20 in seconda pagina, 21 in terza pagina, 24 in quarta pagina, 30 in quinta pagina, 36 in sesta pagina, 66 (tutti) in settima pagina, 66 (tutti) in ottava pagina e 20 (tutti) a pagina 9.
- 2) Nella seconda del 31.10.2024 su di un contingente di 548 posti risultano individuati quali vincitori ben 311 candidati riservisti (pari al 56,75% del totale), così disposti : 28 in prima pagina, 20 in seconda pagina, 21 in terza pagina, 24 in quarta pagina, 30 in quinta pagina, 36 in sesta pagina, 66 (tutti) in settima pagina, 66 (tutti) in ottava pagina e 20 (tutti) a pagina 9.
- 3) Nella terza del 05.11.2024 su di un contingente di 548 posti risultano individuati quali vincitori, ancora una volta, ben 311 candidati riservisti (pari al 56,75% del totale), essendo subentrati, ragionevolmente nella medesima qualità ed a seguito di scorrimento per rinunzie, ulteriori 8 (otto) candidati titolari di riserva (posti da n. 571 a 578), individuati quali riservisti del 30% (per servizio), i primi tre, e aventi titolo ad altra tipologia di riserva gli altri cinque.

L'Amministrazione, quindi, non potendo travalicare, come detto, il numero massimo di 182 unità da immettere in ruolo quali riservisti, avrebbe dovuto in ogni caso

arrestarsi, nella prima (28.10.2024) come nella seconda (31.10.2024) e terza (05.11.2024) versione della graduatoria “rettificata”, al massimo alla posizione n. 487 (candidata Di Napoli Simona con p. 190,50, centottantaduesima riservista), dovendo poi riprendere le operazioni di nomina dei vincitori, e del conseguente reclutamento, esclusivamente in virtù del punteggio di merito conseguito dagli aspiranti muovendo dal candidato Caruso Vincenzo (posto n. 378), ultimo candidato vincitore senza riserva di sorta con punti 210,75.

Ciò avrebbe comportato che con ben 61 posti ancora da colmare (dal n. 488 al n. 548, poi addirittura divenuto n. 578 a seguito delle rinunzie) la ricorrente Prof.ssa Russo avrebbe conservato, con punti 209,00, la sua qualità di vincitrice del concorso e di certo non avrebbe sofferto la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato che nelle more aveva pure sottoscritto.

Basti infatti in proposito considerare che ancora nell’ultima graduatoria del 05.11.2024 risulta ad esempio nominata, per scorrimento, la candidata Buffolino Sonia (posto n. 573 con p. 209,25) che nella prima versione della graduatoria in data 06.09.2024 precedeva di soli tre posti la ricorrente Russo (all’epoca entrambe nominate e collocate, rispettivamente, al posto n. 392 la Buffolino e n. 396 la Russo).

Non vi può essere, quindi, valido dubbio in ordine al fatto che la ricorrente Russo sarebbe stata ricompresa negli ulteriori 61 candidati da nominare quali vincitori, una volta coperti mediante le categorie di riservisti i 182 posti massimi derivanti dalla disciplina del concorso (ovvero il 33,35% di 548; 18 per la Legge n. 68/1999 e 164 per la riserva c.d. di servizio triennale).

La composizione, quindi, delle dette versioni della graduatoria dei vincitori è del tutto illegittima e pregiudica, in via manifestamente sviata quanto all’applicazione degli

stessi criteri di autovincolo che la P.A. precedente si era data, il legittimo titolo della ricorrente a conseguire (*rectius* a preservare) il suo *status* di vincitrice del concorso.

I.a – Ben vero, ad essere ancora più precisi, alla luce dei coefficienti inseriti nella *lex specialis* del concorso e delle disposizioni in essa riversate dall'Amministrazione, quest'ultima avrebbe dovuto agire in maniera del tutto differente rispetto a quanto, in via incomprensibile, ha fatto in concreto, avendo cura di redigere in via preliminare l'elenco degli idonei secondo il punteggio di merito da ciascuno riportato all'esito delle prove, per poi procedere alla individuazione dei vincitori, saturando i primi 18 posti per i riservisti di cui alla Legge n. 68/1999 e, a seguire, gli ulteriori 164 posti (30% del totale) per coloro che avessero legittimamente vantato la riserva c.d. di servizio triennale, per poi procedere in funzione del solo punteggio assoluto di merito per gli altri.

Ciò avrebbe condotto la ricorrente ad essere nominata (o più esattamente confermata) quale vincitrice del concorso anche quale riservista del 30%, ovvero concorrendo al contingente dei 164 posti all'uopo individuati, essendole stata pacificamente riconosciuta detta qualità (cfr. nota a margine della sua posizione nella graduatoria iniziale del 06.09.2024) ed avendo conseguito un punteggio complessivo di 209,00 punti, sufficiente alla bisogna.

L'Amministrazione Scolastica, per contro, come emerge anche dall'ultima graduatoria del 05.11.2024, quella posta dall'U.S.R. alla base del provvedimento di revoca adottato in data 06.11.2024 nei confronti della Prof.ssa Russo, ad un certo punto della stesura dell'elenco dei vincitori inserisce una pletora di riservisti per titolo di riserva diverso da quello di servizio per il 30%, che hanno riportato punteggi assoluti di merito inferiori a quello della ricorrente.

Si noti, infatti, che a partire dalla posizione n. 398 della ridetta (ultima) graduatoria (candidato De Iorio Mario Davide) tutti i candidati successivi, fino alla posizione n. 548, sono caratterizzati da riserva indipendente da quella di servizio (cfr. ultima colonna a destra) e, pertanto, se ne dovrebbe inferire che sono tutti collegati alle condizioni di priorità di cui alla Legge n. 68/1999, non essendo stata prevista per il concorso, come detto, altra tipologia di riserva se non questa (e quella per servizio al 30%).

La circostanza è a dir poco perplessa ed illogica, non solo in senso assoluto (in quanto manifestamente contraria al più probabile che non, trattandosi di quasi duecento invalidi!), ma anche in senso relativo, se raffrontata alla composizione della stessa graduatoria, che aveva già saturato i 18 posti connessi con l'aliquota (3,35%) di riserva afferente la Legge n. 68/1999 (candidata Ventriglia Antonella, posto n. 261, con punti 214,00, diciottesima riservista ad altro titolo) e avrebbe quindi dovuto individuare, correttamente, i 164 riservisti per servizio, tra cui anche la ricorrente Russo, atteso che un accorto esame della graduatoria finale evidenzia come sino alla candidata Buffolino (p. 209,25 reinserita al posto n. 573) siano stati reclutati meno di 140 riservisti per servizio con punteggio superiore a quello della ricorrente a fronte dei 164 previsti, di modo che avendo la Prof.ssa Russo riportato un punteggio di merito pari a 209,00 punti ed essendo anch'ella titolare di riserva per servizio, avrebbe conservato lo *status* di vincitrice (insieme con le candidate Castagnola Anna, Di Buono Francesca ed Agnello Valeria che la precedevano nella prima graduatoria del 06.09.2024 – cfr. ivi posti 393, 394, 395 e 396).

II – Né a diverse conclusioni si addiviene affrontando la problematica da un'angolazione diversa.

Si vuol dire, più precisamente, che la condizione di riservista per servizio della stessa ricorrente Russo è per giunta del tutto neutrale ai fini di cui alla presente impugnativa, così come lo è parimenti l'applicazione di ulteriori aliquote di riserva da parte dell'Amministrazione Scolastica in riferimento ai contenuti di cui al Decreto Legislativo n. 66/2010 ed al Decreto Legge n. 44/2023 (pur non contemplate dalla regolamentazione del concorso per quanto detto sub I).

La circostanza, infatti, che la Prof.ssa Russo avesse segnalato nella domanda di partecipazione al concorso di aver titolo, per il servizio in precedenza reso, al riconoscimento della qualità di riservista nell'ambito dell'aliquota massima del 30% dei posti messi a concorso, in conformità alla *lex specialis* del concorso medesimo, non le inibisce di certo, una volta saturata detta quota (164 posti pari al 30% del totale) senza che la sua posizione in graduatoria sia risultata utile a tal fine, di ottenere egualmente la nomina a vincitrice sulla scorta del solo punteggio di merito conseguito (come detto p. 209,00), che resta il criterio principe per il reclutamento nei ranghi ed alle dipendenze della P.A.-

Ella, quindi, pur prescindendo dalla qualità di riservista, aveva in ogni caso titolo alla nomina di vincitrice per merito, all'esito delle prove del concorso.

II.a – Ed infatti, come si accennava, la composizione (in più edizioni) della graduatoria finale del concorso, a partire dalla prima rettifica del 28.10.2024, è in ogni caso meritevole di censura, e correlativamente di caducazione da parte dell'adito T.A.R., anche quando si sia fatto luogo all'applicazione, in formale ossequio alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 66/2010 e del D.L. n. 44/2023, di una eterointegrazione legislativa del regolamento del concorso.

Pur quando, infatti, non si tenga conto della individuazione esplicita di un coefficiente

pari allo 0,00% per la riserva di posti connessa con il c.d. Codice dell'Ordinamento Militare (D.Lgs. n. 66/2010), come espressamente sancito dall'Allegato A integrativo del Bando di concorso, e parimenti neppure si voglia tenere in considerazione che la riserva di posti correlata con l'art.1 comma 9 bis del D.L. n. 44/2023 non è neppure menzionata dal ridetto Allegato A (di modo che anche per essa il coefficiente non può che essere pari a zero), i provvedimenti adottati dall'Amministrazione Scolastica in esito al concorso per cui è causa si disvelano egualmente illegittimi ed afflitti da eccesso di potere sviante delle finalità proprie dell'*agere* amministrativo.

E' noto infatti, e lo ribadiscono a più riprese anche tutti gli atti emanati dall'Amministrazione (sic!), che l'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, ovvero il *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*, in rubrica *“Categorie riservatarie, preferenze e parità di genere”*, sancisce come *“Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso”*.

Dunque, pur in applicazione anche delle riserve di cui al D. Lgs. n. 66/2010 e di cui al D.L. n. 44/2023 in aggiunta a quelle espressamente previste del 3,35% per le categorie protette dalla Legge n. 68/1999 e del 30,00% per i titolari di servizio presso istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici nei dieci precedenti (art. 59, comma 10 bis, del D.L. n. 73/2021), in ogni caso giammai l'Amministrazione avrebbe potuto legittimamente individuare e nominare quali vincitori di concorso un numero di riservisti (qualunque fosse il loro specifico titolo di riserva) superiore in totale a 274 unità, corrispondente al 50% (limite massimo ex art. 5 del D.P.R. n. 487/1994) dei 548

posti messi a concorso.

Di contro, come già analiticamente illustrato sub I), l'U.S.R. ne ha invece illegittimamente individuati e poi nominati ben 311, ovvero 37 in più del tetto massimo consentito (311-274 = 37).

L'U.S.R. di riferimento, allora, non potendo travalicare il numero massimo di 274 unità da immettere in ruolo quali riservisti, avrebbe dovuto in ogni caso arrestarsi, nella prima (28.10.2024) come nella seconda (31.10.2024) e terza (05.11.2024) versione della graduatoria "rettificata" al massimo alla posizione n. 511 (candidata Ambrosone Anna Rita con p. 184,25, duecentosettantaquattresima riservista), dovendo poi riprendere le operazioni di nomina dei vincitori, e del conseguente reclutamento, esclusivamente in virtù del punteggio di merito conseguito dagli aspiranti muovendo dal candidato Caruso Vincenzo (posto n. 378), ultimo candidato vincitore senza riserva di sorta con punti 210,75.

Ciò avrebbe comportato che con ben 37 posti ancora da colmare (dal n. 512 al n. 548, poi addirittura divenuto n. 578 a seguito delle rinunzie) la ricorrente Prof.ssa Russo avrebbe conservato, con punti 209,00, la sua qualità di vincitrice del concorso e di certo non avrebbe sofferto la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato che nelle more aveva pure sottoscritto.

Si ribadisce, all'uopo, che ancora nell'ultima graduatoria del 05.11.2024 risulta ad esempio nominata, per scorrimento, la candidata Buffolino Sonia (posto n. 573 con p. 209,25) che nella prima versione della graduatoria in data 06.09.2024 precedeva di soli tre posti la ricorrente Russo (all'epoca entrambe nominate e collocate, rispettivamente, al posto n. 392 la Buffolino e n. 396 la Russo).

Non vi può essere, quindi, valido dubbio in ordine al fatto che la ricorrente Russo

sarebbe stata ricompresa quanto meno negli ulteriori 37 candidati da nominare quali vincitori, pur quando i posti da coprire mediante le categorie di riservisti fossero ascesi a 274 (*id est* il 50,00% di 548, limite massimo consentito per legge).

Anche sotto tale angolazione, quindi, la redazione delle dette versioni della graduatoria dei vincitori è del tutto illegittima e pregiudica, in via gravemente sviata quanto all'applicazione degli stessi criteri di autovincolo che la P.A. precedente si era data, il legittimo titolo della ricorrente a conseguire (*rectius* a preservare) il suo *status* di vincitrice del concorso.

Patente, infatti, la carenza di adeguata istruttoria da parte dell'Amministrazione Scolastica e, con essa, il difetto di motivazione in ordine alle operazioni di redazione delle (molteplici) versioni della graduatoria definitiva, che, tuttavia, hanno finito tutte con il compromettere, a torto, la posizione giuridica della ricorrente anche in forza della individuazione e decretazione di quote di riserva complessivamente superiori al massimo consentito (50%) dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994.

ISTANZA CAUTELARE

Le considerazioni svolte in diritto comprovano del *fumus* della spiegata impugnativa. Quanto al pregiudizio derivante poi dall'adozione dei provvedimenti opposti, la gravità ed irreparabilità emerge con assoluto nitore in danno della ricorrente, che, quale legittima vincitrice del concorso indetto dall'Amministrazione Scolastica, aveva addirittura già sottoscritto il contratto di lavoro a tempo indeterminato ed aveva assunto le funzioni di docente di Italiano, Storia e Geografia presso l'Istituto "Torricelli" di Casandrino (NA), ove ha svolto con impegno ed abnegazione il suo ruolo per circa due mesi dall'avvio dell'anno scolastico 2024/2025.

La sua integrale e duratura estromissione dalla graduatoria dei vincitori, per come

illegittimamente ricomposta, e, con essa, dal mondo del lavoro è fonte di gravissimo danno, non solo materiale a cagione della mancata percezione degli emolumenti spettantile, ma anche morale/psicologico in ragione della compromissione del suo obiettivo di vita, coerente con la sua formazione e con l'impegno da sempre profuso nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Solo l'adozione delle più opportune ed idonee misure di tutela cautelare da parte dell'adito T.A.R. può ricondurre nel giusto e corretto alveo l'azione della P.A. di riferimento, anche mediante il potere c.d. di *remand* a cagione della manifesta e sviata carenza di adeguata istruttoria e di motivazione da parte degli uffici preposti.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RINOTIFICA DEL RICORSO AI
CONTROINTERESSATI ED ALTRESI' ALLA NOTIFICA MEDIANTE
PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.**

Si porta a conoscenza del Tribunale che la scrivente difesa ha presentato istanza di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania a mezzo p.e.c. in data 11.12.2024 al fine di conoscere i dati anagrafici e gli indirizzi di residenza di almeno alcuni tra i controinteressati inseriti nella graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, per la Regione Campania, rispetto alla iniziativa giurisdizionale assumenda da parte della docente Russo.

Tuttavia, il detto U.S.R. non ha a tutt'oggi riscontrato detta richiesta, sicchè la eventuale mancata notifica del ricorso introduttivo ai controinteressati, o almeno ad alcuni tra di essi, non è addebitabile a questa difesa, resasi per quanto possibile comunque diligente. Pertanto, si chiede all'uopo di assegnare un termine alla ricorrente al fine di procedere alla notifica del ricorso ai controinteressati, decorrente dalla ostensione/comunicazione

da parte dell'Amministrazione Scolastica resistente dei dati già richiesti, Amministrazione cui va fatto onere di esitare l'istanza di accesso dell'interessata.

Inoltre, atteso che il ricorso introduttivo ha per oggetto anche l'annullamento delle graduatorie di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 Ottobre 2023, n. 205, indetto con D.D.G. n. 2575 del 06.12.2023, classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado per la Regione Campania, ai fini dell'integrale e rituale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati.

Tuttavia, rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre ad essere impedita sia a causa della mancata allegazione alle graduatorie di merito opposte dei dati anagrafici ed indirizzi di residenza dei controinteressati che dal mancato riscontro da parte dell'U.S.R. Campania alla specifica istanza della ricorrente, risulta essere anche oltremodo gravosa in ragione della non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati, nonché del numero degli stessi, si produce contestuale

ISTANZA

al Presidente del T.A.R. Campania, Napoli, ovvero al Presidente p.t. della Sezione interna assegnataria della cognizione del presente ricorso, affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del C.P.A., la scrivente difesa ad effettuare la notifica del ricorso introduttivo tramite pubblici proclami mediante la pubblicazione dello stesso atto sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Sezione "Atti di Notifica", ovvero seconda le modalità che si intenderanno all'uopo prescrivere con apposito provvedimento.

P. Q. M.

Si conclude sin d'ora per l'accoglimento del presente ricorso e di tutte le istanze incidentali, ivi compresa quella di tutela cautelare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine al governo delle spese di giudizio, da attribuirsi ai procuratori antistatari.

*Controversia in materia di pubblico impiego;
Importo del contributo unificato dovuto: Euro 325,00.*

Aversa, 27.12.2024

Avv. Eduardo Romano